
P E R

D. Vincenzo Cimino
barone di Cafolla

E P E R

D. Niccola suo fratello.


1914

ORIGINAL COPY
PLACED IN ARCHIVE

1914

ORIGINAL COPY PLACED IN ARCHIVE

ORIGINAL COPY PLACED IN ARCHIVE



LA question presente , lontana da ogni mistara di dritto , è question di puro fatto . Vedremo dunque qual sia la questione , e quale quel fatto , onde essa nasce . La questione è questa . Le sorelle Tizzano suppongono , che esse sien congiunte per sangue con Pietro Trotti e con Teresa Niccoletta sua sorella . E poichè Pietro fece eredi le due sue sorelle con sostituzione reciproca , cui , morendo senza figli , sostituì ulterior-mente i tuoi più prossimi agnati o cognati , esse , vedendo già trapassate senza figli le sorelle di Pietro , si son messe in isperanza di succedere nella intera eredità , in virtù della sostituzione , o nella metà almeno , secondo le nostre consuetudini

A 2

Im.

(1). Impugnano amendue queste successive azioni loro ed oppongono a sì fatte pretese D. Vincenzo Cimino barone di Casolla valenzana e D. Niccola suo fratello, i quali dicono prima, che le attrici non hanno niuna congiunzione di sangue con i Trotti, la mancanza della quale rompe quel filo, a cui unicamente si attiene la loro ragione: e secondamente sostengono, che, posto che fossi questa asserita congiunzione e parentela, farebbero le attrici tanto più lontano e distanti da Trotti di quello, che essi Cimino sono, che non potendosi verificare nelle persone loro quel grado di maggior prossimità, che il testator volle, ed unicamente contemplò, debbano andare onninamente escluse da ogni parte della colui eredità. La controversia quindi riducesi a vedere della certezza del fatto, il quale va assai acconciamente diviso in due parti. Nella prima delle quali sarà discusso, se feci la

(1) Fol. 108. proc. hereditatis D. Nicoletta e Trotti.

congiunzion voluta . Nella seconda vedraf-
 si , se essendoci , sieno le Tizzano più vi-
 cine in grado a' Trotti di quello , che i
 Cimino sono . Del qual fatto , facendo noi
 la difesa de' Cimino , faremo esatta discuf-
 sione , cominciando dal testamento di Pie-
 tro , come cagion prima di questa lite : e
 da questa discussione apparirà quanto sia
 fievole , e pressochè immaginario il soste-
 gno delle azioni promosse .

Pietro Trotti non aveva figliuoli . Aveva si-
 bene sua madre chiamata Dorodea Cimi-
 no , e due forelle , l' una detta Chiara ,
 la quale era per educazione nel monistero
 di s. Margaritella , l' altra nominata Te-
 resa Niccoletta , che per amorevolezza del-
 l' assente , i suoi , con nome mutato , se-
 condo che è antico costume (1) , chiama-
 van Chiarella (2) . Egli adunque nel suo
 nuncupativo testamento , fatto in Bene-
 vento a' 23 di luglio dell' anno 1694 ,
 fece eredi in usufrutto sua madre , e nel-

A 3

la

(1) *Plaut. prol. Menæch. XLII.*

(2) *Fol. 108.*

la proprietà le sorelle con sostituzione reciproca. Alle quali poi, morendo senza figli, sostituì i suoi più prossimi agnati o cognati. Delle quali istituzione e sostituzione ecco le parole del testamento: detto *Pietro testatore fa sua erede usufruttuaria la signora Dorodea Cimino sua diletta madre, durante però la di lei natural vita: ed a morte della medesima sua madre, in detta sua eredità, patrimonio, ed avere, chiama, e fa sue eredi universali, e particolari tanto nella proprietà, quanto nell'usufrutto le amatissime sue sorelle signora Chiarella Trotta, che sta in casa, e signora Chiara Trotta educanda nel venerabil monistero di s. Margaritella di Napoli colla reciproca successione fra di loro in caso di morte di ciascuna di esse senza figli legittimi, e naturali, veri e non finti, legittimamente da' loro corpi nascituri; siccome ancora in caso di monacaggio colla successiva professione di alcuna di dette sue sorelle. E sortendo, che amendue le nominate sue signore sorelle morissero senza figli legittimi e naturali, come di sopra, succedano e debbano succedere in detta*

ta sua eredità, patrimonio, ed avere, i parenti suoi più prossimi in grado tanto della linea maschile, quanto della linea femminile (1). Pietro adunque, per queste chiare e nette parole dicono, fece il testamento per se e per le sorelle sue, da che questo far sostituzioni e surrogazioni è propriamente quello, che in linguaggio delle leggi dicesi testamentar per altrui (2): e con questo così fatto testamento trapassò. ~~E poichè le sorelle lo accettarono, avvenne, che si fosse trasferita loro la eredità di Pietro, a condizione di doverla restituire intera, nel caso della mancanza de' figli, a' sostituiti e chiamati.~~

Di queste sorelle morì monaca l'una (3); onde tutta la roba, in virtù della sostituzione reciproca, si ridusse nella persona dell'altra, cioè di Teresa Niccoletta, sog-

A 4

get-

(1) Fol. 125.

(2) L. I. D. de vulg. & pupill. subst.

(3) Fol. 215. a f. nel IV. articolo delle Tizzano.

getta non però a quelle ulteriori sostituzioni e chiamate . La quale poichè l'ebbe lunga stagione posseduta , sentendosi grave già d'anni , e vedendosi senza figli , conobbe , essere vicina a verificarsi la sostituzione fatta da Pietro . Dura cosa le parve , che il sostituto dovesse aver la roba , che essa possedeva , senza niuna opera di lei , e che essa dovesse trapassare intestata : tali essendo i nostri costumi e la educazion comune , che quel distendere l'impero della volontà al di là de' confini di nostra natural vita , e quel dar leggi al tempo , in cui non esistiamo più , sembra essere certo alleviamento dell'orrore , che veste e circonda l'immagine dell'ultimo fato (1) . Ma come poteva testare e tramandar beni e fortune colei , che niun dritto ci aveva ? Essa nientemeno incaparbita a voler testamentare , tenne questo modo . Andò vedendo qual fosse quel congiunto più prossimo , cui per disposizione di

(1) *Solatium fati est voluntas ultra factum* . Lipsius præfat. ad lib. de cruce .

di Pietro, andava restituita la roba, per farlo anche essa erede: perchè la coincidenza della sua volontà con quella di Pietro nella stessa persona facevala paga di avere confermata almeno la disposizione di suo fratello. Non solo il più prossimo, ma l'unico prossimo era il barone di Casolla valenzana D. Gregorio Cimino, il quale era nipote cugino e di Pietro e di lei, e congiunto in quinto grado. Quindi essa, col suo testamento scritto la' 2 di gennajo dell'anno 1752, fece erede il predetto D. Gregorio. Le parole della istituzione son queste: *io sudetta D. Niccoletta testatrice istituisco, ordino, e fo, e colla mia propria bocca nomino a mio erede universale e particolare D. Gregorio Cimino barone della terra di Casolla mio nipote cugino* (1). Ed ecco, che a veder la cosa per quella, che è in realtà, e così valutarla ed estimarla, e non per quella, che par che mostri nell'esterna sua sembianza, che suole sovventemente

(1) Fol. 23. at. in fin. @ 24.

esser fallace (1), questa scrittura, anzichè essere testamento di D. Niccoletta, è da dirsi più tosto, che sia una dichiarazione della persona di quel congiunto più prossimo, che inninamente succeder doveva. Il quale barone, avendo per la morte di lei, avvenuta l'anno 1756, fatto acquisto della eredità (2), l'ha tramandata a' suoi figli D. Vincenzio, e D. Niccola, che la posseggono. Ed ecco il legittimo titolo del possedere nelle persone de' fratelli Cimina.

Era nel possesso di questi beni il barone di Casolla, quando a' 9 di dicembre dell'anno 1769 comparvero nel S. C. D. Angela, D.^{ma} Giovanna, D. Serafina, D. Agnese, e D. Gaetana Tizzano, le quali adducendo di discendere per linea maschile da uno stipite comune a loro ed a Pietro ed a Teresa Niccoletta, e di avere perciò congiunzion di sangue con esso

(1) ~~Decipit frons prima~~ Phaedr. prol. lib. IV.

(2) Fol. 36.

loro, dedessero di voler succedere in virtù della sostituzione di Pietro nella intera eredità, o almeno alla sorella nella metà de' beni antichi: e queste sono quelle successive azioni loro, che noi indicammo sul principio di questa memoria. Ambedue queste dimande presuppongono due cose, cioè I. la esistenza della parentela: II. e nella parentela la maggior vicinità del grado: che quando queste due condizioni non accompagnassero unite le loro petizioni, esse farebbero vane e fantastiche, e da essere, per mancanza di sostegno, rigettate. Ora questa asserzion di parentela niun'altra cosa è, se non che asserzione di un fatto; e l'esistenza di un fatto ha bisogno di chiare, innegabili, e legittime prove, che il rendano certo, ed il dimostrino tale, quale esse lo pongono, conciosiacosachè quando questa legittima dimostrazion del fatto mancasse, andrebbe a mancare di necessità conseguente la base delle azioni e del giudizio. E se la cosa sta in questi termini, chi è colui, a cui carico e peso questa dimostrazione va fatta, se non che lo attore, pon-

prendo sua difesa il reo in dimostrarla fi-
vole e stracca ed inefficace a portar se-
co la condanna? Ora poichè siamo qui,
veddiamo qual sia il valore e la forza
della pruova fatta dalle attrici, e se essa
sia pruova legittima e dimostrazione giu-
diziaria della desiderata parentela.

La postura del fatto, secondo l'asserzion
delle Tizzano, è questa. Presuppongo,
che certo Orazio Trotti fosse stato lo sti-
pite comune a due linee, l'una di Gio-
vandomenico, l'altra di Giovannantonio:
che quella di Giovandomenico, continua-
ta in Giovannalfonzo, ed in Niccola, sia
finita con Pietro, e con Teresa Niccolet-
ta; che quella di Giovannantonio abbia
avuto questo corso progressivo, cioè che
da Giovannantonio fosse nata Laudonia:
che Laudonia fosse stata moglie di Ono-
frio Tizzano, da quali fosse nato Biase:
che da Biase fosse disceso Marcantonio:
che Marcantonio avesse procreato tutte
quelle Tizzano, che sono le attrici in que-
sto giudizio⁽¹⁾. Tale è la postura della idea-

(1) *Fol.* 215. *2.ª* nel VI. articolo
delle Tizzano.

ta discendenza delle due linee dal comune stipite Orazio : la quale non altrimenti acquisterà forza di certezza morale , se non se quando ogni grado di essa sia innegabilmente provato e dimostrato con sì fatte dimostrazioni , che resistano e stien salde a' scotimenti di sana critica , e di raffinato giudizio.

Ma quale è mai la pruova , che le Tizzano danno di questa discendenza ? Eccola . Che esse Tizzano sieno figlie di Marcantonio , e Marcantonio di Biase , e questi figlio di Onofrio Tizzano e di Laudonia Trotti , e costei figlia di Giovannantonio , il provano colle fedi de' battesimi . Tanta è quindi la forza ed il valore di questa pruova , quanta e quale è la forza delle fedi de' battesimi in affare di discendenza e di cognazione . Quanta adunque e quale è la pruova , che in tanto affare fanno le fedi de' battesimi ? Il nostro Foro , che contiene racchiusa in brevi massime la somma sapienza e 'l buon giudizio de' nostri maggiori , e gli uomini cordati ed ammaestrati dall' uso delle umane faccende , sono di avviso , che quegli attestati , che i pa-

10-

rochi fanno del battesimo de' parocchiani loro, niun' altra cosa importino, se non che rendere testimonianza, colui, della cui persona l' attestato si fa, sia entrato nella comunione della Chiesa, e nell' ordine di coloro, che hanno ricevuto il battesimo. Questo gravissimo giudizio e del Foro e del popòl nostro, fiancheggiato e verificato dalla sperienza, ci somministrerà come una prima pruova contra l' asfuntò delle Tizzano. Il mondo è pieno di esempj di battesimi d' infanti, cui si cela il padre, e si dà cognome diverso da quello della vera famiglia loro. Gli esposti, che prendono il cognome dalla infelice loro condizione, sono battezzati, ma non possono per ciò *ciere patrem*. Tutti quelli, che sono *vulgo quæsitì* non hanno famiglia, non agnazione, e non fanno quali furon que' stami, onde essi furon prodotti. Notissima a ciascuno, che vive fra noi, è questa faccenda, nè la legge ascolterebbe di buon grado colui, che dicesse d' ignorarla (1). Nè la fede del paroco può

(1) L. IX. §. II. D. de jur. & fact. ignor.

può convincentemente dimostrarlo. *Non id agitur* nel battesimo di accertarsi e verificarsi, di cui sia figlio il battezzando, ma trattasi soltanto di farlo rinascere nella religione; e perciò accade, che in quanto alla filiazione si segue il detto di una donnicciuola, che lo presenta, senza prenderne altrimenti conto od istituirne quel circostanziato esame, dal quale unicamente può trarsi certezza di un fatto nella civil società. Quindi è, ~~che le fedi de' battesimi~~, così isolate, e senza la compagnia di tutte quelle altre pruove, che le convalidino e le rafforzino, non producano prova legittima di filiazione e di discendenza.

Ma questa stessa ascendenza indicata per quelle fedi, sale, come si è detto, fino a Giovannantonio, nè si estende più in là. La qual progressione ascendente non dimostra la connessione e l'attacco col figurato primo stipite Orazio. Fa quindi mestieri di salire un'altro scalino per andar cercando di quell'Orazio, che faccia capo di queste discendenze, ed esse le Tizzano hannolo già trovato. Dicono dunque: O-
ra-

razio fu padre di due figliuoli, l'uno de quali aveva nome Giovannantonio, l'altro chiamavasi Giovandomenico: i quali procedendo da questa comune origine, furono i produttori di quelle due linee, tralle quali è la lite. Ma come provano esse questa comune origine e questa fratellanza indi nascente? Pruovano per una fede del preambolo di Orazio dato ad ambedue i predetti suoi figliuoli. Siamo dunque da necessità costretti a vedere della verità di questa fede, a cui tutta si attiene la pruova della parentela: e questo esame ci somministrerà altresì opportunissima occasione di narrare quali arti e quai modi s'ensi adoperati per poter giugnere a compiere l'intralcio di tal pruova.

Le attrici non avendo niun dritto o titolo sulla roba de' Trotti, se non che quello affai stracco e meschino, che dava loro la somiglianza del cognome di una femina, onde esse mettono a buona fortuna di discendere, fecero opera di averne alcuno; comunque fosse venuto lor dritto di eseguire questa loro intenzione. Dalla somiglianza

gianza del cognome immaginarono che seguisse la congiunzion del sangue. Dalla congiunzione la identità dello stipite. Suppliron dunque quella pruova dello stipite, che mancava. Ed ecco, che un sorte, le cui parti asortite dal talento, non hanno necessaria connessione infra di loro, va a finire in sofisma compiuto di tutto punto (1). Con questa fiducia procurarono di farsi dichiarar discendenti da quello stipite comune, ~~di cui esse furono le ereditette~~. Per ottenere questa dichiarazione dalla G. C., ebbero a presentarle la pruova della discendenza. Questa pruova fu da loro formata di due diversi componenti, cioè de' detti di testimonj, e di un preambolo. I testimonj, che esse eleffero a questo loro uopo, o debbono avere vivuto belli e freschi trecento anni, o debbono essere necessariamente falsi. Essi in Vicaria deposero di sapere, che le Tizzano eran figliuole di Marcantonio, e questi di Biase, e

B

co-

(1) *Genovesi nella logica italiana lib. IV. cap. III. §. XVII.*

coltui di Onofrio Tizzano e di Laudonia Trotti, e Laudonia figliuola di Giovannantonio, e questi di Orazio (1). Questa lunga scala di ascendenti, che sale fino ad una remotissima antichità, è deposta da loro come fatto ad essi notissimo. Suole ordinariamente avvenire a chi opera le sue cose a caso, di produrre in uno stesso affare pruove ripugnanti e contraddittorie. Sia legge fissa nel mondo, che disdice il falso: sia la forza del vero, che riluce fra le tenebre, che vogliono opprimerla: sia disposizione della provvidenza, che accieca, tanto è. Dalla fede del battesimo di Laudonia, che le attrici medesime presentarono, appare, che ella nacque a' 5 di aprile dell'anno 1593 (2). I testimonj fecero lor deposizioni l'anno 1769 (3). Dunque essi deposero di scienza del nascimento di lei, cioè di un fatto accaduto centsettantasei anni avanti. Deposero altresì di
fa-

(1) Fol. 131. 132. 133. 134.

(2) Fol. 123.

(3) Fol. 131. 132. 133. 134.

sapere il padre di lei, che era **Giovanantonio**, e l'avolo, che fu **Orazio**. A quali dando la vita non lunga di cinquant'anni per ciascuno, vassi a vedere, che essi depotero di un fatto accaduto dugentasettantasei anni avanti, che essi fosser tra gli esseri di questo mondo. E darassi ascolto a' detti di coloro, che dicono di saper quello, che l'ordine naturale delle cose vieta, che essi sappiano? I testimonj non possono far esistere quello, che non esiste, ma di quello, che esiste, attestano la esistenza. Chi attesta dunque la esistenza di un fatto, che ignora se sia fatto, e come, e quando, non ha l'abominevol volto di falso testimonio? Qui potrebbe opportunamente osservarsi, che se le testimonianze sono false, come ciascuno intende che sono; ed i testimoni si sono indotti a dire il falso in grazia delle attrici, le quali di quelle procurate testimonianze valute si sono; questo dee far nascere non dubbio, ma grave e fondato sospetto in animo riposato della falsità di tutte le prove, che si sono in questa causa fatte.

L' altro componente della massa della pro-

va è una fede del preambolo di Orazio. Come il baron seppe della esibizione di questa carta, si oppose tosto all'interposizione del decreto. Vide egli tostante e chiaro ciò, che ad ognuno era appariscente, cioè la supposizione di quel preambolo. Si oppose quindi in Vicaria, e se ne dolse in Consiglio, ove quegli atti di Vicaria furon trasmessi. Il S. C. ne vide a primo aspetto la supposizione patentissima; ma pure per serbare l'ordine giuridico, ne commise una perizia (1). Due attuarj quanto probi, altrettanto esperti in quest'arte, esaminando a parte a parte, e con sovrastimata diligenza ed attenzione la esibita fede del preambolo, ne conobbero ampiamente la supposizione, e la dichiararono (2). Le Tizzano furono scontente di questa dichiarazione, e se ne dolsero (3). Quindi altri due periti intendentissimi di questa materia discussero partitamente tutto ciò, che

(1) Fol. 183.

(2) Fol. 196. ad 207.

(3) Fol. 208.

che diceano le Tizzano, e quello altresì, che opponeva loro il barone: ed in questa contraddizione, tenendo essi conto di ognuna delle cose dedotte da ciascuna delle parti, e facendone giusta estimazione, e collazionando insieme tutto ciò, che i contendenti avevan sottoposto al loro esame e cognizione, furon di avviso, che si erano apposti i primi revisori; e che il preambolo fosse supposto (1). E cui sia oscura o dubbia la supposizione di una scrittura dimostrata da tante prove parlanti, e convinta dal peso di molti argomenti, l'efficacia di ciascun de' quali vale a renderla patentissima e quasi palpabile? La sottoscrizione dello scrivano è diversa da quella, che egli aveva in uso di fare. La fede prodotta non ha que' caratteri di antichità dell'anno 1605, che dovrebbe necessariamente avere, se a quell'anno appartenesse. In luogo di tanta antichità, il colorito dell'inchiostro, che è molto vivace e diverso da' coloriti dell'in-

B. 3

(1) *Fol. 240. ad 243.*

chiosstro delle carte antecedenti e susseguenti a quella, in cui è contenuta la fede, è convincente argomento di sua freschezza. Inoltre la forma delle lettere, colle quali è scritta la fede, in ogni sua parte è diversa dalla forma delle lettere dell'anno 1605. Di vantaggio la carta, su cui è scritto, sebbene abbia appariscente aria di vecchiezza, pure vedesi apertamente, che essa contiene rasure e titoli di altri processi, da' quali, per ingannar l'occhio, è stata tolta. Queste ed altre osservazioni, che all'occhio di chi la riguarda sono assai più appariscenti di quello, che possa indicarsi con parole sempre più tarde, e lente della vivacità dell'occhio (1), furono certa e sicura scorta a quegli uomini per lungo uso peritissimi da rile-

(1) *Segnius irritant animos demissa per
aurem ,
Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus , &
quæ
Ipse sibi tradit spectator . Hor. A. P. v.
CLXXX.*

avere la supposizione di quella carta. A grande e sòda ragione è ricevuto in giurisprudenza, che in ciascuna materia debba starfi al giudizio di quelle persone, che ne hanno perizia, le quali son come testimonj di una lor propria facultà. Se dunque coloro, che son pratici nella cognizion de' caratteri, e nella differenza, che s'interpone tra l'uno e l'altro, ci son testimonj della supposizione della esibita fede di preambolo, ~~qual tanto arbitrio potrebbe farcene discostare?~~ Se questo argomento vale, come vale pur molto, noi non ci troviamo in grado di dissentire dal sentimento de' periti dichiarante supposta quella scrittura, che col nome di fede di preambolo esibita si è.

Chiuda questa discussione una osservazione interessantissima, la quale è questa. Ogni copia o essempla vale per la sola fede e per l'autorità del suo originale o sia essemplare. Questa, che è massima dettata da quella ragion comune, che nasce in petto ad uomini colti, ~~adottata da' giureconsulti più savj e più esperti nel reggimento de' popoli,~~ è stata derivata nel-

la giurisprudenza civile come sentenza certissima. Paolo afferma, niuna prova e niuna forza e niuna autorità potersi trarre *ex indice & exemplo alicujus scripturae*: la quale per contrario tutta efficace e poderosa nasce *ex authentico* (1). La qual sentenza gl' Imperadori estesero a comprendere anche i sagri rescritti: *fancimus, ut authentica ipsa atque originalia rescripta, & nostra etiam manu subscripta, non exempla eorum insinuentur* (2). Onde il dottissimo degli interpreti eruditi Giacomo Cujacio dopo avere ridotto in queste parole il sentimento della legge: *authentica tantum fidem faciunt, & originalia, non exemplum*, ne dà come in pruova tre leggi a tal certo principio appoggiate (3). Ed ecco quanto è ferma e stabile quella sentenza comune de' comentatori conceputa dal Bacovio in queste parole: *exempla nihil probant,*

(1) L. II. D. de fid. instrument.

(2) L. III. C. de divers. rescript.

(3) In recitat. ad tit. IV. D. de fid. instrument.

bant, nisi virtute originalis (1). *Tanta forza quindi ha questa fede, quanta gliene va somministrata dall'original preambolo. Ma l'original preambolo non esiste: come dunque varrà una fede od una copia, che non abbia l'original suo? Risponderanno forse, che l'original preambolo fiesi stato una volta, e fiesi poi, comunque avvenuto fosse, disperso. Ma questo non è rispetto soddisfacente e da essere ricevuta ne' in buona logica, ne' in buona giurisprudenza. La logica, che è l'arte del buon senso, da ciò, che alcuna cosa poteva esistere, non sa dedurre, che abbia avuta esistenza. Ragiona non esiste, dunque non esiste, ne' va più in là: e nel presumerne l'esistenza, mentre di ciò fassi questione, trova un difetto di ragionare, che chiama petizion di principio. La giurisprudenza, che statuisce certi e solenni modi, onde provare la traslazione de' beni e de'dritti da persona a persona, non ap-*

(1) *In nott. ad Wessemb. parat. in lib. XXII. tit. IV. Digest.*

appoggia le sue decisioni su di ciò, che è incerto e dubbio ed oscuro; ed ha per incerto tutto quello, che non è nelle solenni forme provato e dimostrato, come da molte leggi raccoglie assai dirittamente il Donello (1). Ed ecco pienamente discusso, che le pruove addotte dalle Tizzano a dimostrare la esistenza del comune stipite, e la discendenza delle due linee da quello, composte dalle fedi de' battesimi, dal detto de' testimoni, e dal preambolo, niente provino e niente dimostrino: e quindi tracemo, che manchi tuttavia quel comune stipite Orazio, e manchi con esso l'atracco, la discendenza, la parentela.

Altra pruova è questa. Dicono le Tizzano, che Dorodea Cimino, in occasione di voler dismettere la tutela de' figli di Niccola Trotti, i quali erano Pietro e Teresa Niccoletta, dichiarò, che essi non avean congiunti più prossimi di Onofrio Tizzano. Ecco, dicono, una dichiarazione fo-

(1) *Comment. ad rubric. tit. XIX. lib. IV. C. de probat. num. IX. & XVII.*

solenne e giudiziaria di lor congiunzione, fatta da quella stessa Dorodea, per la quale nasce la parentela de' Cimino. Soggiungono, che i testimonj deposero uniformemente all'asserzion giudiziaria di Dorodea. E per conseguente assumono, che la Vicaria, al pelo di tanta autorità, conferì a lui la tutela: l'esercizio della quale nella di lui persona è come il risultato della pruova della parentela. Qual maggiore, dicono esse, e più autentica, e più solenne, e più dimostrativa pruova? Ma tutto questo apparato di pruova promettiam noi di fare svanire e di dileguare con un soffio. E perchè questa specie di argomenti per *coacervationem* vuol fare impressione alla fantasia, tutt'ochè non alteri la ragione, che va sempre placida, ed a passo grave e lento, noi scioglieremo l'insieme ed il composto di questa pruova, e riducendo ciascun componente alla sua propria specie, e vedendolo nel suo proprio colore ed aspetto, avrem campo e luogo a misurarne la sua propria attività.

Esca dunque in campo il decreto, e ci si

mo:

mostri, se può, senza quel rolsore e tumulto e confusione, che lo accompagna. La sua materiale struttura è tale. Vedesi un'istanza fatta a nome di Dorodea, e presentata in Vicaria il dì 16 di novembre dell'anno 1685, nella quale essa dedusse, aver Niccola Trotti suo marito già trapassato fatto erede il suo figliuolo chiamato Pietro, cui impose di dare lor doti alle figlie femine, ed avere lasciata a lei la tutela, che erale stata confermata dalla G. C. E poichè ella, essendo passata a secondo matrimonio, non poteva esercitarla, dimandò, che loro altro tutore si desse (1). A piè della quale istanza leggesi il decreto ordinante *capitur informatio de proximioribus, citatis agnatis & cognatis* (2). Sotto del quale decreto leggonfi queste parole: *Dorodea Cimpino dice, non aver altra cognizione di parenti più stretti ex linea masculina del quondam Niccola Trotta olim suo marito,*
 ec-

(1) Fol. 127.

(2) Fol. 127.

creto precedette l'istanza di quindici giorni . Come questo puossi intendere, senza presupporlo architettato da autor poco esperto ed incoostante con se stesso? Il primo giorno di novembre è giorno festivo, ne' quali di *judex non fatur*. Apparisce notificato al Tizzano il giorno diecinnove, giorno egualmente festivo. Le quali cose se possano stare con un giudizio vero e regolare, siane altrui la estimazione. Per far poi la pruova della verificazione della esistenza e dell' accerto degli agnati e de' cognati, doveva spedirsi la citazione per editto: e questa non già solennità, ~~ma essenziale requisito~~, manca del tutto. Ma quello, che sopra ogni altra cosa merita di essere rilevato, è questo. Dorodea nella istanza tace interamente della parentela di Biate Tizzano, e la notizia, che seguentemente essa ne dà, non vedesi scritta, che a piè del decreto, e di carattere, secondo che dicono le attrici, di lei medesima. Ora se fosse, che Dorodea non avesse saputo mai lettere, e lo scrivere fosse stato ignoto, non seguirebbe, che questa asserzione di

pa-

parentela, e questa sottoscrizione sua fossero false? Ma tanto è. A Dorodea fu arte ignota il formar lettere e caratteri, ed eccone chiara ed ampia dimostrazione. Ella, come dicemmo, fu tutrice di Pietro e delle altre sue figliuole. Nello esercizio ben lungo di questa tutela ebbe a sottoscrivere i mandati delle esazioni de' banchi, i quali non potette sottoscrivere mai per la imperizia delle lettere; ed in vece di lei, ed a di lei nome sottoscrive il notajo in queste parole: *Dorodea Cimino per mano di me notare . . . di suo ordine e volontà, per essa non sapere scrivere* (1). Il notajo dunque, che ottimamente la conosceva, attesta, che essa ignorava lettere. Questo attestato, che faffi in affare serio e delicato, quanto è la esazione da' banchi, è piena pruova della ignoranza delle lettere, in cui ella era. E di questi attestati ve ne ha tanto gran cumulo, quante furono le molte esazioni fatte in ciascuno di molti anni (2). Ora poichè

Do-

(1) *Fol. 259. 260. 261. 263.*

(2) *Fol. 259. ad 271.*

Dorodea di queste sì fatte sottoscrizioni del notajo si valie, in esse contienti una sua dichiarazione ed una confessione aperta e tante volte ripetuta di sua ignoranza di lettere. Nè alcun motivo ci si presenta, onde ci sorga dubbio nell' animo, che avesse voluto Dorodea dissimular sua perizia di scrivere: manca quel *cui bono* a questa dissimulazione, che potrebbe darle aria di sussistenza. Quindi sembra doverli dedurre, che nè quella istanza, nè quella sottoscrizione sieno di Dorodea.

Abbiamo ragionato finora della materiale struttura del decreto, e rilevatala quanto basta al nostro intendimento. Veggianne ora la intrinseca composizione e costituzione per compierne il giudizio. E' qui uopo di ripetere le parole di Dorodea: *Dorodea Cimino dice, non aver altra cognizione di parenti più stretti ex linea masculina del quondam Niccola Trotti olim suo marito, eccettochè il magnifico Biase Tiziano.* Questa proposizione è così fatta, che dalla mancanza della conoscenza di altri parenti, trae Dorodea la negazione di loro esistenza, e l'affermazione della pa-
ren-

rentela del Tizzano. Da principio negante, dicono i logici, non si trae conseguenza affermante (1). Avvertiamo intanto, che il modo di questa enunciazione di Dorodea, se essa di Dorodea è, mostra, che mancava a lei non pure la scienza del grado, ma quella altresì della parentela, e della origine, onde nasceva. Ma senza metterla in quello scompiglio, in cui questa proposizione a dritta ragione andrebbe messa, procedendo anzi grossamente che no, diciamo, che due cose dal detto di Dorodea posson trarsi, cioè che Biase Tizzano sia il congiunto più stretto di Niccola Trotti, ed il sia per linea maschile. L'una e l'altra cosa è falsa di fatto. I congiunti più stretti de' Trotti erano que' della di lei famiglia: ed il Tizzano, anche a supporlo congiunto, era congiunto per linea femminile e distantissimo. Sicchè o quello, che essa disse, erale ignoto, ed essa, che cose a lei

(1) Genovesi dell'arte ragionatrice lib. IV. cap. IV. §. VI.

ignote affermava come note, non fa fede niuna; o l'era noto, ed essa, che dice il falso, non fa pruova, essendo vero, che un detto falso non è più nè meno, che niente.

A questa affermazione di Dorodea seguono i detti de' due testimonj. Costoro con uniformità di parole e con medesimezza di espressioni dicono, che per quanto fanno, *Niccola Trotta non ha lasciati altri parenti più stretti ex linea masculina, senonchè il magnifico Biase Tizzano*. Essi dunque ripetono lo stesso sermone, ed il loro sermone è una identica ripetizione del sermone di Dorodea. Giusta un gravissimo giudizio dell' Imperadore Adriano, que' testimonj, i quali *unum eundemque meditatum sermonem attulerint* (1), danno pruova di non dire il vero. Ed essi già nol dissero, anzi dissero apertamente il falso, come indicato si è nella discussione del detto di Dorodea. La congiunzion del sangue non nasce nè dal nostro volere, nè dal-

(1) L. III. §. I. D. de testib.

dalle nostre affermazioni : nasce dalla natura (1). La verità de' natali si pruova per testimonj di fede intera , che sappianla per iscienza , cioè per certezza morale , ovvero per pubblici documenti . Quando la fede de' testimonj vacilla , nè altronde vi ha , come dimostrarla , manca la prova della congiunzione , come manca del tutto nel caso presente . Nè è poi vero , che il decreto della G. C. , seguendo la fede di quelle testimonianze , dichiarò vera ed esistente la parentela . Il decreto dell' asserita parentela non parla per niente , come avrebbe dovuto parlarne , se avesse la

C. 2. de iur. co.

(1) L. XIII. C. de probat. *Non epistolis necessitudo consanguinitatis , sed natalibus conjungitur.* L. XIV. C. de probat. *Non nudis adseverationibus , nec ementita professione , sed matrimonio legitimo concepti filii civili jure patri constituntur.* L. V. C. de testam. *Neque professio , neque adseveratio nuncupantium filios , qui non sunt , veritati prejudicat.*

conosciuta vera. Ma quando anche avesse parlato, per le addotte cose non seguirebbe essere vera la parentela, e dovrebbe di necessità dirsi, altrettanto essere il peso del decreto, quanta è l'autorità delle testimonianze, a cui esso è appoggiato. Ma le testimonianze sono affermazioni di cose non vere; dunque l'autorità del decreto cade: e questo avviene per quella gravissima ragione, che esporremo colle parole di valentissimo uomo, *quia suffossis fundamentis, quicquid iis superædificatum est, sponte collabitur* (1). E questa fu quella poderosa cagione, che mosse lo Imperador Zenone a statuire, non altrimenti doverli eseguire i rescritti imperiali, se non quando fossero veri i fatti, su de' quali era la decision caduta (2). Tutto quello adunque, che alla fede de' testimoni è sovraimposto, cade per mancanza di sostegno. Le attrici asseriscono ulteriormente, che per effetto di quel decreto la tutela lasciata da

(1) *Des Cartes medit. I.*

(2) *L. VII. C. de divers. rescript.*

da Dorodea fu conferita al Tizzano , il quale esercitolla . Veggiamo dunque le coneguenze di questo fatto . Se Dorodea non avesse voluto esercitare ulteriormente la tutela , ed avesse adoperato a farla conferire al Tizzano , dovean seguire onninamente due cose . L' una , che questa tutela non dovea stare per lo innanzi nella persona di lei . L' altra , che conferita al Tizzano , dovea vedersi continuata da lui . Ma ci ha un fatto permanente , intorno a cui non accade far dubbio per la multiplice ed esistente pruova di esso , che ci convince del contrario . La natura de' contrarj è tale , che l' uno debba esser vero , l' altro necessariamente falso . Dunque se è vero , che Dorodea lasciò la tutela l' anno 1685 , sarà vero , che nello avvenire non dovette esercitarla . Se posteriormente a questo tempo avessela ella esercitata , sarà vero di non averla dismessa . Posto ciò vediamo di queste due opposte e contrarie cose quale stia falsa e sia vera , per andare col principio di contraddizione a riconoscere la falsità dell' altra . Dalle partite de' banchi costa , che

Doródea col carattere e colla qualità di tutrice esiggette per questo corso di anni, cioè dall' anno 1684 fino all' anno 1694 (1). Dunque essa ritenne appresso di se la tutela e l' amministrazione de' figli di Niccola Trotti, anche dopo del presunto decreto. Ora se questo è un fatto costante, come costantissimo è, non seguiranne necessariamente ciò, che essa non intralasciò mai l' esercizio della tutela, che il marito nel testamento le aveva affidato? La qual cosa che altro pruova, se non che la simulazione o più propriamente la supposizione di quel decreto, e di tutti quegli atti, che il precedettero e suffeguirono? A questa difficoltà rispondono le attrici, che il Tizzano ebbe la tutela, e poi lasciolla. Ma dal concedere, che egli eb-
bela, non segue necessariamente, che egli fosse stato congiunto. Quale argomento è questo: ebbe la tutela, dunque è congiunto, quando niuna necessaria connessione ci ha infra della tutela e della con-
giun-

(1) Fol. 259. ad 271.

giunzion del sangue? La legge, all' avviso del Donello, tanto dotto, quanto diritto e sottile ragionatore, non riconosceglò per argomenti: *omnia argumenta jure probata esse, & fidem facere, quæ cum re, quam probare volumus, ita conjuncta, & affecta sunt, ut iis positis necesse sit poni id, quod volumus* (1). E da ciò che contiene la somma della dottrina de' dialettici, rivolgendosi egli al contrario, avvisa: *quotiescumque id, quod ad probandum sumitur, ejusmodi est, ut eo posito, non sit necesse poni id, quod volumus, nullum argumentum est, nec a judice recipiendum* (2). Se questo è ragionar diritto, segue, che l'amministrazione della tutela nella persona del Tizzano non porti seco di conseguenza la pruova della parentela. Aggiungasi, che del vedersi all'opposito, che posteriormente al decreto continuò ad esercitarla Do-

(1) *Comment. ad lib. IV. C. de probat. tit. XIX. leg. X. num. IV.*

(2) *Comment. ad lib. IV. C. de probat. tit. XIX. leg. X. num. VII.*

rodea, potrebbe rendersene questa ragione, cioè che essa avveduta di tutto ciò, che il Tizzano aveva adoperato contro al vero, dimostrando al Tribunale la falsità di que' fatti, che eran serviti di base al decreto, fecelo revocare. Per tutto ciò resta abbattuta la pruova della parentela, e tolto il sostegno al decreto. Ed ecco, che veduta a parte a parte quella tanta pompa di pruova formata da' detti e di Dorodea, e de' testimonj, e dall' autorità del decreto, tutto risolvesi a non farne niuna, e può avere il solo uso di manifestare da capo a fondo quel tessuto d' impostura, che è il gran corredo di questa causa.

Resta, che in ultimo luogo diciamo de' pretesi trattamenti di parentela. E' questo un fatto, sul quale fanno gran fondamento di loro ragione le Tizzano. Dicendo esse adunque, averle Teresa Niccoletta riconosciute e trattate come parenti, stanno a speranza, che questo sia non che argomento, ma dimostrazione di parentela bella e fatta. Via di quà con queste ciance. Starà tanto augusto Senato ad ascol-

scoltare queste scempiaggini? Teresa Nicoletta non le nominò in suo testamento. Legò ad altrui. Legò ad estranei. Fu benevola e larga con ogni persona di sua conoscenza. Ciascuno della sua familiarità ebbe legati, chi grandi, chi piccioli. Ebbe memoria di tutti, ed a tutti lasciò segni dell'amorevolezza sua. Erogò delle gran somme in opere di pietà. Fondò delle molte cappellanie. Non avrebbe fatto un legato a congiunte poverissime, che più che ogni altro avean bisogno di soccorso? La natura, l'umanità, la religion sua nol comportavano. Il detto, che è contraddetto dal fatto, è una menfogna, una falsità, un' impostura. Ma ripigliano: erasene disgustata. La cagion del disgusto non è cagion sufficiente. E poi nel periodo del morire, ogni animosità si lascia da banda. L'uomo pensa al gran passaggio, e la religione è gran motivo a farci adoperare con dirittura. Chi nega questa verità, non conosce l'uomo, e parla a caso e sconsigliatamente. Quello è il gran punto, dicono coloro, che intendono molto avanti nella natura umana

na , in cui *eripitur persona , manet res* (1). Quanto adunque finora si è narrato ed addotto dalle Tizzano a provare la parentela , non fa pruova niuna ; anzi veduto al lume di una critica ragionevole , non solo non conferma l'intenzione loro , ma rende palesi quelle arti , che male adoperate a provarla , hanno somministrato de' lumi da dimostrarne la falsità . Or poichè gl'indicj loro vinti ed abbattuti da forza superiore di certa e luminosa pruova , restano scossi e senza sostegno ; avviene , che a fare lor grazia , l'azion loro si resti ne' stretti ed aridi termini di posizione , senza fondamento , che reggala .

Abbiamo affortire finora e messe insieme le principali riflessioni , che snervano la pruova della pretesa parentela , e rilevatele a segno , che sufficientemente ne mostrano o l'impostura , o l'inefficacia almeno . Ora andremo per diversa via osservando , che poichè fosse vera la cognazione infra de' Tizzano e de' Trotti , non acquisterebbe-

10

(1) Lucret. lib. III. v. LVIII.

ro per questo le attrici niun dritto alla
 successione di quelli. La lite presente vol-
 gesi intorno alla successione della eredità
 di Pietro Trotti. Convengono in questo
 punto le sorelle Tizzano, e sostengono
 con fondamento (1). Alla qual cosa at-
 tendoci anche noi, la controversia torna
 a questo, cioè chi sia colui, che vada a
 quella successione chiamato. Ora poichè
 siamo qui, diciamo essere cosa da non di-
 sputarsi, colui dover essere il chiamato,
 che Pietro volle, che fosse. Pietro chia-
 mò i parenti suoi più prossimi in grado
 tanto della linea masculina, quanto della li-
 nea feminina. La chiamata di Pietro adun-
 que è ristretta fralle persone della sua pa-
 rentela: e questa è la prima condizione.
 Ma tra' parenti chiama coloro, che sono
 più prossimi in grado: e questa è la se-
 conda. I più prossimi quindi sono que'
 soli, che ad esclusione di ogni altro, chia-
 mati sono. Questo, che noi diciamo, è
 chia-

(1) Fol. 215. ad 217. negli articoli
 delle Tizzano.

chiaro, ed è certo, perchè è nettamente detto dallo stesso Pietro. Parente di linea maschile non esiste niuno, e la lite è puramente tra' cognati. Fra la schiera de' cognati chi era più prossimo in grado? Il barone di Casolla essa senza dubbio il più prossimo, come colui, che era nipote cugino e congiunto in quinto grado (1): dovchè le Tizzano, se congiunte fossero, farebbero congiunte nel nono grado, come appare dalla discendenza da loro medesima formata. Egli era dunque colui, che succedere unicamente doveva. Ed ecco, che figurandosi da noi essere nella persona delle Tizzano quel carattere di cognazione, che non hanno dimostrato di avere, non sono per esso ammesse alla successione di Pietro. E da tutto ciò, che si è discusso, risulta I. che le Tizzano non han dritto sulla eredità di Pietro. II. che non han dritto di metta su de' beni antichi del medesimo, poicchè quando egli trapassò, sopravviveano le sorelle, a cui sole appartene-

(1) *Fol.* 288. 290. 291. 292. 293.

tenevasi . III. che tutto ciò , che dal fratello passò a Teresa Niccoletta , andò giustamente restituito al barone di Casolla . Escluse esse dalla eredità , e dalla metà de' beni di Pietro , potrebbero rivolgersi sulla metà de' beni pervenuti liberi a Teresa Niccoletta da' suoi maggiori . E qui incontrano delle insuperabili difficoltà . La prima è , che esse debbono dimostrare la parentela . L' altra , che poichè dimostrarla potessero , son distanti da lei di nove gradi , cioè di quattro gradi di più di quello , che era il barone . La terza , che Teresa Niccoletta fondò di molte cappellanie , e fece di tanti e tali legati , che assorbono quella porzion libera , che sarebbe appartenuta . Intorno alle quali cappellanie dovrebbero far valere loro ragioni le Tizzano .

Da tutte queste cose , che abbiamo messe insieme , risultano due verità . La prima è , che le pruove della parentela addotte dalle Tizzano , anzichè pruove , sono desiderj ed asserzioni , che nulla provano : onde è , che manchi il sostegno delle azioni loro . La seconda , che data la ipotesi del-

della parentela, esse come più distanti del
Cimino di quattro gradi, non possono
concorrere con quelli a' beni de' Trotti.

A' 26. di luglio 1782.

Rocco Terracciani.

VA1
1516892